RG n. 162-1/2026 Procedure concorsuali CCII

TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato

nel procedimento per concordato minore promosso da

OCC avv Elisabetta Fraccalanza,

ha emesso il seguente

DECRETO

ha adito l'intestato Tribunale presentando domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e seguenti CCII.

A fondamento della propria domanda il gestore della crisi afferma che la società:

(i) è impresa minore;

(ii) non ha ottenuto precedenti esdebitazioni e non ha compiuto atti in frode ai creditori;

(iii) si trova in stato di sovraindebitamento;

(iv) ha sede legale a Badia Polesine (RO), presso la sede di un commercialista, laddove il centro degli interessi rilevante ai fini della

competenza è presso la residenza della socia accomandataria, in Vigodarzere.

La relazione dell'OCC contiene al suo interno un piano ex art 75 CCII con cui la società propone un concordato minore non in continuità di impresa per la ristrutturazione ed estinzione dei debiti maturati dalla società nonché dei debiti personali della socia accomandataria.

Il piano, come esposto dall'OCC dopo averlo emendato rispetto all'originaria previsione del ricorrente di pagamento "proporzionale" dei debiti, prevede di mettere a disposizione dei creditori esclusivamente un attivo derivante da "finanza esterna" per complessivi euro 45.000, di cui 30.000 messi a disposizione dal sig. [redacted] (socio accomandante e marito della accomandataria sig. [redacted] ed euro 15.000 da [redacted] [redacted] (figlio della coppia). Con tale attivo viene previsto di soddisfare i creditori sia sociali che personali della accomandataria, suddivisi in classi, nelle percentuali indicate nei prospetti riportati a pagina 29 e seguenti della relazione dell'OCC.

Il gestore assume la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dato lo scarso valore dei beni mobili della società e la poca liquidità, nonché a fronte della limitata apprensione di reddito personale della accomandataria che sarebbe possibile effettuare una volta aperta la liquidazione controllata, stante il reddito del nucleo familiare e le spese da sostenersi da parte del medesimo.

Nella relazione particolareggiata l'OCC da, conclusivamente, un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione, conferma che il piano offre ai creditori un soddisfacimento migliore rispetto a quello ricavabile nell'alternativa liquidatoria e attesta pertanto la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice, rilevata la presenza di criticità del piano e di profili di possibile inammissibilità della domanda, assegnava al ricorrente un termine per fornire le integrazioni ed i chiarimenti richiesti ed all'OCC per depositare una integrazione della relazione particolareggiata.

****

Ritiene il giudice che permangano anche dopo l'integrazione della relazione dell'OCC le seguenti criticità e che la domanda di concordato minore debba quindi ritenersi inammissibile.

Va anzitutto chiarito qual è il sindacato che spetta al giudice per valutare l'ammissibilità del concordato minore.

Il giudizio di ammissibilità di competenza dell'autorità giudiziaria nella fase dell'ammissione, non può ritenersi esaurito alla verifica delle condizioni di cui all'art. 77 CCII, che ha carattere non tassativo riferendosi ai soli requisiti formali di ammissibilità. Il potere dovere del giudice delegato di verificare la sussistenza dei presupposti di legittimità del piano, già ai fini della ammissione del concordato minore, discende dal richiamo che sia l'art.65 CCII sia l'art. 74 comma quarto CCII fanno

delle disposizioni del titolo III. La marcata assonanza tra la disciplina del concordato preventivo e del concordato minore, al netto della inevitabile maggiore semplicità della procedura minore, giustifica la clausola generale di rinvio che, con il limite della compatibilità, consente di veicolare sul concordato minore le norme in materia di concordato preventivo. Tra le norme applicabili deve annoverarsi l'art. 47 CCII, che individua ulteriori presupposti di ammissibilità, che vanno quindi a sommarsi (e non a sostituirsi) a quelli indicati nella disciplina generale dell'istituto in oggetto. Va anche osservato che l'art. 80 CCII subordina l'omologa del concordato minore alla verifica non solo del raggiungimento delle maggioranze prescritte ma anche della "ammissibilità giuridica e fattibilità del piano", che devono quindi essere necessariamente vagliate dal giudice, con la conseguenza che la loro assenza, laddove emerga fin dall'inizio della procedura, ben può comportarne la dichiarazione di inammissibilità, per ragioni di economia processuale, al fine di non aprire e sollecitare il voto in relazione a piani che non potranno comunque essere omologati.

Passando ora all'esame della fattispecie concreta, la domanda è inammissibile per le seguenti ragioni.

1) Sotto un primo profilo, anche dopo le integrazioni, permangono le criticità relative all'esistenza di atti in frode ai creditori tali da ostare all'ammissibilità del concordato minore.

Come già rilevato nella richiesta di chiarimenti, l'art 77 CCII indica che la domanda di concordato minore è inammissibile, tra l'altro, "se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

Quanto alla nozione di atto in frode da utilizzarsi ai fini dell'ammissibilità dello strumento richiesto dalla ricorrente deve evidenziarsi, in via preliminare, che non si condivide la ricostruzione del concetto di atto in frode effettuata dall'OCC, che sembra ritenere estensibili al concordato minore i principi in tema di atti in frode ricostruiti dalla giurisprudenza in tema di concordato preventivo nella vigenza della legge fallimentare, in forza dei quali viene ritenuta sufficiente una completa discolure da parte dell'imprenditore al momento del ricorso allo strumento concordatario, con irrilevanza di eventuali atti in frode commessi prima del deposito del ricorso, ove degli stessi sia data concreta evidenza al momento dell'accesso all'istituto, con soddisfazione per tale via di una completa informativa ai creditori.

Va infatti osservato che, con riferimento al diverso strumento del concordato minore, l'art 77 CCII stabilisce espressamente l'inammissibilità alla procedura ove il sovraindebitato abbia in passato compiuto atti in frode, ritenendolo in sostanza non meritevole di accedere all'istituto.

Per "atto diretto a frodare le ragioni dei creditori" di cui all'art. 77 CCII deve quindi intendersi qualsivoglia atto caratterizzato da un particolare

coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non è ritenuto meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del futuro effetto esdebitativo. Come ha osservato la giurisprudenza, per atto in frode deve intendersi, quindi, qualsivoglia "*atto volto a ledere i diritti altrui, sorretto da animus nocendi e contrario alla buona fede, sorretto quindi da una specifica volontà di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori*" (Trib Nola 13.05.2024). Ancora, è stato osservato come "*l'art 77 CCII dispone che la domanda di concordato minore è inammissibile nel caso in cui il debitore abbia posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Questa Corte già nella sentenza n. 35/2025 che si richiama ai sensi dell'art 118 disp att cpc, ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione che ha indicato come devono essere considerati in frode ai debitori gli atti "di cui agli artt. 64 e ss. L.f. (in questo senso, invece, la risalente Cass. 2 aprile 1985, n. 2250) ovvero comunque quei comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio (Cass. 23387/2013) e già Cass 2250/1985)*" (Corte d'appello di Genova 23.7.2025).

Osserva il giudice che a soluzioni diverse non può giungersi nemmeno valorizzando il precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente (Cass civ. n. 14800 del 2026) che nell'affermare la necessità di una completa

disclosure del debitore, pena l'inammissibilità del ricorso, non prende in esame il portato dell'art 77 CCII ma quello degli artt. 75 e 76 CCII, che impongono specifici oneri di documentazione ed allegazione al debitore e all'OCC, precisando che ove tali oneri non sono correttamente adempiuti si profila un motivo di inammissibilità del concordato, in quanto i creditori non sono messi nelle condizioni di esprimere un voto consapevole (afferma infatti la Corte che: "*il deficit rappresentativo della situazione del debitore pregressa, attuale e prospettica può riversarsi, attraverso il prudente apprezzamento del giudice di merito, in un difetto dei presupposti di ammissibilità della domanda, sindacabili anche in sede di omologazione*").

1.a) Ciò premesso, deve allora anche nella presente sede richiamarsi quanto scritto nel decreto con richiesta di chiarimenti, ovvero che è agli atti l'esistenza di sentenza di patteggiamento emessa nei confronti della legale rappresentante della società, sig.ra [redacted], per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 2 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) perché "*con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminose, nella veste di socia accomandataria della società* [redacted] *con sede legale e domicilio fiscale in* [redacted] *al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di seguito*

indicate, emesse dalla ditta [redacted] *per operazioni oggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione Modello Unico SP 2015, relativa all'anno d'imposta 2014, nella dichiarazione Modello Unico SP 2016, relativa all'anno d'imposta 2015 nella dichiarazione Modello Unico SP 2017, relativa all'anno d'imposta 2016, elementi passivi fittizi".*

Tale sentenza, che deve equipararsi ad una sentenza di condanna e risulta passata in giudicato, accerta l'esistenza di atti in frode commessi dalla società, per mezzo della legale rappresentante, nei confronti del principale creditore sociale che ancora permane, ovvero [redacted] che come dà conto l'OCC emetteva in relazione a tale vicenda avvisi di accertamento per oltre euro 170.000, oltre interessi e sanzioni: debito che tutt'ora sussiste e in relazione al quale, sostanzialmente, è stata attivata la presente procedura. Nella sentenza penale, risulta statuito che: "*non sussistono i presupposti affinchè ella possa essere immediatamente prosciolta, per quanto emerge dalla notizia di reato dei funzionati dell'Agenzia delle Entrate, che hanno accertato le irregolarità relative agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016".*

Tale condotta costituisce allora atto in fronte rilevante ex art 77 cit. né possono ad avviso del giudice valorizzarsi in senso contrario le argomentazioni indicate dal gestore nella relazione integrative dato che,

da un lato, l'esistenza di un atto in frode è – come detto- di per sé ostativa all'accesso dell'istituto, risultando irrilevante che di tale atto in frode abbia dato conto lo stesso debitore e/o l'OCC al momento del deposito del ricorso; dall'altro che non può essere messa in discussione la volontarietà della condotta, la natura frodatoria e la finalità di nocumento ai creditori (in particolare all'Erario) a cui tendeva. Quanto poi alla "relativa modestia della condotta", ovvero alla "modesta entità dell'imposta evasa" tale ricostruzione appare in contrasto con la ricostruzione delle cause dell'indebitamento effettuata nella relazione dell'OCC (con riferimento alla posizione della società) e nella integrazione della relazione (con riferimento alla posizione della socia) che riconnette l'intera entità dell'indebitamento nei confronti di Agenzia delle Entrate ad un avviso di accertamento di euro 171.000 circa oltre interessi e sanzioni relativo agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 ed alla medesima vicenda da cui è scaturito il processo penale di cui si è dato conto.

1.b) Pare inoltre concretizzare atto in frode ai creditori la condotta tenuta della società una volta messasi in liquidazione. A pagina 13 della relazione dell'OCC viene riportato che: "*contestualmente alla delibera di messa in liquidazione della* [redacted] *coniuge della debitrice, ha costituito una nuova società unipersonale con il medesimo oggetto sociale della* [redacted] *operante nel medesimo*

capannone di sua proprietà e con i medesimi macchinari della Pt_1 *concessi in locazione con scrittura privata del 1/04/2019 per un canone mensile di € 3.000,00*"; canone che non risulta poi essere stato pagato, senza alcuna iniziativa di recupero da parte della società.

Significativo appare sul punto anche quanto scritto dall'advisor della ricorrente nel "*supplemento per aggiornamento della relazione del consulente di parte*" del 30.6.2026, laddove precisa che la [redacted] è stata costituita proprio "*quando la società* [redacted] *in liquidazione*", che "*l'oggetto sociale è lo stesso della società* [redacted] e che "*l'attività viene svolta tramite lavoratrici dipendenti che erano prima dipendenti della* [redacted]" oltre che tramite l'utilizzo dei macchinari della ricorrente. Afferma inoltre l'advisor che *"per quanto concerne l'accordo formulato per il pagamento di un affitto alla* [redacted] *per l'uso dei macchinari da parte della* [redacted] *Srls, si fa presente che trattasi né di un contratto, né di una qualche scrittura particolare in quanto nulla è stato registrato, pertanto difficilmente opponibile in qualsiasi sede*".

Da quanto riportato dall'OCC, letto unitamente alla relazione dell'advisor, pare essere stata posta in essere una vera e propria distrazione dell'azienda, proseguita di fatto da terzi (ovvero dal marito della società accomandataria, socio accomandante della ricorrente), tale da costituire un atto in frode rilevante ex art 77 cit.

Ma anche a voler in ipotesi ritenere l'esistenza non di una vera e propria distrazione ma di un mero affitto di macchinari, la condotta tenuta dalla società appare comunque passibile di essere qualificata come atto in frode, non solo in quanto non vi è alcuna prova dell'adeguatezza del canone concordato, ma soprattutto in quanto è comunque pacifico che lo stesso non sia stato correttamente versato dalla società di [redacted] (che, si ripete, riveste al contempo il ruolo di amministratore della "conduttrice" e di socio accomandante della locatrice ricorrente), senza alcuna reazione della [redacted] che ha finito per lasciare l'odierna ricorrente priva di alcuna risorsa e di alcun elemento attivo del patrimonio aggredibile dai creditori, a fronte dell'enorme esposizione debitoria accumulata.

2) Passando poi alle previsioni di piano, persiste anche dopo la memoria integrativa la criticità, che attiene al profilo della ammissibilità del concordato minore sotto la prospettiva della sua fattibilità, correlata al fatto che non è stato offerto alcun elemento a comprova della effettiva capacità patrimoniale del figlio della socia e della possibilità, e garanzia, che questi sia in grado di mettere a disposizione la somma di euro 15.000 di cui alla dichiarazione in atti, che costituisce parte rilevante dell'attivo concordatario.

Rileva sul punto il Tribunale che nella relazione integrativa l'OCC datata 21.9.2026 il gestore scrive che: "*Quanto alla richiesta di valutazione*

della capacità economica del sig. [redacted] *in relazione all'importo di € 15.000,00 dal medesimo offerto, il sottoscritto Gestore fa presente di avere richiesto al sig.* [redacted] *comprova di tale capacità economica. In proposito, nel caso la predetta documentazione dovesse pervenire a breve, si provvederà con la massima sollecitudine al relativo deposito*" senza che sia seguito poi alcun ulteriore deposito.

Se, quindi, nessun elemento concreto in ordine alla possibilità del sig. [redacted] di far fronte al versamento della somma promessa è stato concretamente fornito, nemmeno nelle integrazioni, va al contempo evidenziato che dalla documentazione integrativa depositata e valorizzata dallo stesso OCC per effettuare (il nuovo) confronto con l'alternativa liquidatoria, risulta che [redacted] percepisce un reddito netto mensile (documentato dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata) di soli euro 639,67, tale di dimostrare una capacità reddituale che non permettere di ritenere plausibile che possa mettere a disposizione entro 60 giorni dall'omologa la cifra di euro 15.000 su cui si fonda il piano.

Appare quindi confermato anche tale profilo di inammissibilità del concordato minore.

Tutto ciò premesso, letto l'art 78 CCII

Il Tribunale

p.q.m.

dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato minore proposta

Si comunichi.

Padova 26.10.2026

Il Giudice

Paola Rossi